



Comune di BALME

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.21

OGGETTO:

Utilizzo personale dipendente di altra Amministrazione ai sensi dell'art. 1 - comma 557 della L. n. 311/2004 e s.m.i. per attività di supporto Servizi Amministrativi dal 06/06/2023.

L'anno duemilaventitre addì sei del mese di giugno alle ore sedici e minuti zero nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CASTAGNERI Giovanni Battista - Sindaco	Sì
2. BOSCARATO Silvia Beatrice Margherita - Assessore	Sì
3. CASTAGNERI Teresa Maria - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale CHISARI dott.ssa Concetta la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CASTAGNERI Giovanni Battista assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che

questo comune avente una popolazione inferiore a 1.000 abitanti, dal 1 dicembre 2021 è sprovvisto dell'unico dipendente di cat. C Istruttore amministrativo – Responsabile del settore amministrativo e contabile – addetto agli uffici collocato in quiescenza proprio da quella data.

Con Dgc n.28/2022 è stato approvato il piano triennale delle assunzioni per il triennio 2023/2025 che prevede la sostituzione della dipendente cessata, a far data da metà 2023, e che nello stesso piano è stato previsto l'affiancamento del dipendente neossunto (almeno per le funzioni di contabilità) e la sostituzione con personale cessato fino alla nuova assunzione. Con il DUP 2023/2025 e poi con PIAO 2023/2025 è stato confermato il piano in parola.

Atteso che:

- in attesa della conclusione delle procedure per la sostituzione della dipendente cessata con DGC. N. 36 del 19.12.2022, esecutiva, la giunta ha deciso di avvalersi della collaborazione, ex art. 1 comma 557 legge 311/2004, presso l'Ufficio Protocollo, Stato civile e anagrafe del Comune di Balme del dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Ala di stura cat. C posizione economica C1, per far fronte alla assenza di personale amministrativo dal 01.01.2023 al 30.06.2023 e per un monte orario pari a max 12 ore settimanali;*
- la Sig.ra Rosaria Impagnatiello, tuttavia, in data 31.05.2023 ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico a far data dalla stessa presentazione.*
- sono state completate le procedure di mobilità volontarie indette per l'assunzione programmata per il 2023 ma il Comune di provenienza del dipendente da assumere darà il nulla osta per il trasferimento presumibilmente per il prossimo 1.10.2023.*

Occorre sostituire il suddetto Istruttore amministrativo in quiescenza con dipendente di altro ente con competenze specifiche in materia amministrativa almeno fino alla data della nuova assunzione al fine di garantire il regolare funzionamento del Comune e lo svolgimento di servizi essenziali per la popolazione.

PRESO ATTO che sono stati contattati i Dipendenti :

Alessandro Cima, istruttore amministrativo e dipendente del Comune di Lanzo Torinese che si dichiarato disponibile a svolgere le mansioni relative agli Uffici Protocollo e Segreteria nel Comune di Balme. in posizione di scavalco, in aggiunta all'orario contrattuale d'obbligo presso l'ente d'appartenenza, per un monte orario pari a max 6 ore settimanali, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004. Scavalco d'eccedenza come meglio definito dalla Corte dei Conti Lombardia con parere n.448/2013 .

Silvia Oliva , specialista in attività amministrative e dipendente del Comune di Vallo Torinese che si dichiarato disponibile a svolgere le mansioni relative agli Uffici Stato Civile e Anagrafe nel Comune di Balme. in posizione di scavalco, in aggiunta all'orario contrattuale d'obbligo presso l'ente d'appartenenza, per un monte orario pari a max 4 ore settimanali, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004. Scavalco d'eccedenza come meglio definito dalla Corte dei Conti Lombardia con parere n.448/2013 .

Entrambe si sono dichiarati disponibili a svolgere le relative funzioni dalla data di autorizzazione dei rispettivi Comuni di appartenenza e fino all'assunzione del nuovo dipendente prevista presumibilmente per il prossimo 1.10.2023, concorrendo anche alla formazione del dipendente neossunto.

ATTESO CHE:

IL RICORSO a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni rappresenta, nella quasi totalità dei casi, lo strumento che consente di mettere a disposizione del comune, con immediatezza, un bagaglio di esperienza e professionalità già acquisita nelle materie di competenza dell'Ente.

QUESTO Ente si trova nella necessità di ricorrere a tale istituto (che la legge ha previsto proprio "per far fronte alle peculiari problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall'esiguità degli organici e dalle ridotte disponibilità finanziarie" cfr. Corte dei Conti, Sez. reg.le di controllo per il Veneto, delib. 17/2008 dell'8 maggio 2008).

IL RICORSO a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni è espressamente consentito dall'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 che, quale fonte normativa speciale, ha introdotto per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001.

LA SUDETTA norma, infatti, prevede che i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, le Comunità Montane ed unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza.

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 e sulla base di tale parere il Ministero dell'Interno, con circolare n. 2 del 21 ottobre 2005 ha confermato la possibilità che attraverso la disposizione di cui all'art. 1, comma 557 della legge 311/2004 dell'utilizzazione presso altri enti del personale dipendente purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza, non interferiscano con i suoi compiti istituzionali e siano svolte nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in tema di orario giornaliero e settimanale.

QUEST'ULTIMO non potrà superare, infatti la durata massima consentita comprensiva del lavoro ordinario e straordinario.

A TAL FINE si ricorda che, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 66/2003 la durata settimanale dell'orario di lavoro non può, in ogni caso, superare la durata media di 48 ore settimanali con riferimento ad un periodo non superiore a quattro mesi.

CON IL CITATO PARERE della corte dei conti Sez. regionale di controllo per il Veneto, delib. 17/2008 dell'8 maggio 2008, è stato inoltre ritenuto che non sia necessario, nell'Ente ricevente stipulare un contratto di lavoro in quanto la formula organizzatoria introdotta dall'art. 1, comma 557 della legge 311/2004, non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza. Le modalità operative dell'utilizzo potranno invece essere disciplinate in un atto convenzionale o in un accordo di collaborazione tra ente utilizzatore ed ente di appartenenza.

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n.2 del 26.05.2014 che richiama un parere del Consiglio di Stato – Sezione prima- del 11.12.2013 proprio in merito alle problematiche applicative dell'art.1 c.557 della L.311/2004.

ATTESO CHE La sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione 23/2016, chiude il cerchio attorno alla computabilità o meno delle spese sostenute per l'utilizzo di personale di altri enti nel limite di cui all'articolo 9, comma 28 del DL 78/2010.

Viene infatti ritenuto che la spesa relativa al personale utilizzato in posizione di comando presso gli enti previsti dal comma 557 della legge 311/2004 vada esclusa dall'ambito applicativo del medesimo articolo 9, comma 28, a condizione che le economie di spesa realizzate dall'ente cedente non concorrano a finanziare spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni.

ATTESO inoltre che il Comune di Balme ha già richiesto e richiederà l'autorizzazione ai comuni di Lanzo Torinese e Comune di Vallo Torinese, subordinando l'utilizzo dei dipendenti al nulla osta dei rispettivi enti di appartenenza

VISTO l'art. 53 del Dlgs. 165/2001, come modificato dal Dlgs. 150/2009.

Visto il DL. 78/2010 come convertito in L.122/2010 che impedisce il trattamento di missione al dipendente.

VISTO inoltre il vigente Regolamento di Contabilità ed il regolamento degli uffici e servizi;

DATO ATTO CHE i dipendenti si sono dichiarati disponibili a svolgere le funzioni richieste, fuori orario d'ufficio, e si è convenuto, infatti, il seguente accordo disciplinante i reciproci rapporti economici, giusto quanto prevede l'art. 14 del CCNL citato e quanto suggerito dalla citata Sezione regionale della Corte dei Conti nel parere sopra indicato:

1) Il Comune di Balme ha previsto nel bilancio 2023/25 lo stanziamento necessario per il pagamento diretto ai dipendenti della quota di oneri retributivi, contributivi e accessori allo stesso dovuti per le prestazioni in parola, calcolati in misura proporzionale al tempo assegnato ed alle ore di lavoro effettivamente svolto e in base al CCNL vigente.

DATO ATTO CHE con il presente incarico questo Ente rispetta i limiti di spesa di personale così come calcolati nella programmazione delle assunzioni di personale previsti nel PIAO 2023/25, in quanto sfrutta le economie di stipendio del dipendente cessato che si prevedeva di sostituire solo con decorrenza dal 1.07.2023.;

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area Amministrativa e del responsabile del servizio finanziario , sia in merito alla regolarità tecnica che contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

AD UNANIMITÀ di voti favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano

D E L I B E R A

Di avvalersi, subordinatamente al rilascio del previsto nulla osta da parte degli enti di appartenenza (Comune di Lanzo Torinese e Vallo Torinese), per le motivazioni e alle condizioni in premessa indicate, della collaborazione, ex art. 1 comma 557 legge 311/2004, rispettivamente dei dipendenti a tempo pieno e indeterminato:

Cima Alessandro del Comune di Lanzo Torinese Istruttore amministrativo, per far fronte alla assenza di personale amministrativo presso l'Ufficio Protocollo e Segreteria per un numero max di sei ore settimanali, dalla data di autorizzazione dell'ente di appartenenza e fino all'assunzione del nuovo dipendente presumibilmente 1.10.2023;

Oliva Silvia del Comune di Vallo Torinese Istruttore amministrativo, per far fronte alla assenza di personale amministrativo presso l'Ufficio Stato civile e anagrafe del Comune di Balme , per un numero max di quattro ore settimanali, dalla data di autorizzazione dell'ente di appartenenza e fino all'assunzione del nuovo dipendente presumibilmente 1.10.2023.

I dipendenti presteranno la propria attività presso il Comune di Balme per il numero di ore pattuito e nel rispetto dell'orario di lavoro osservato nei comuni di appartenenza e fuori dall'orario di servizio dei rispettivi enti;

Di riconoscere ai dipendenti extra orario un compenso orario da tabella contrattuale di € 20,00.

Di rilevare che il presente accordo in nessun caso dovrà pregiudicare, presso l'Ente concedente, il normale svolgimento dei compiti ed obiettivi assegnati ai citati dipendenti né contrastare con le esigenze, anche non prevedibili, dell'area di appartenenza, restando salva la facoltà dell'ente, in presenza di fattori sopravvenuti anche connessi al raggiungimento degli obiettivi assegnati, di revocare con efficacia immediata la autorizzazione allo stesso sottesa.

Di inviare la presente, per opportuna conoscenza, ai comuni di Lanzo torinese e Vallo Torinese e ai dipendenti interessati ed al Responsabile del Servizio finanziario perché provveda ai conseguenti adempimenti.

Successivamente, la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 4° comma, del D. Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

Firmato digitalmente

CASTAGNERI Giovanni Battista

Il Segretario Comunale

Firmato digitalmente

CHISARI dott.ssa Concetta